

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Corte dei Conti

N. 32/CONTR./D.REL.-REG.PROV.S.S./03

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI

a Sezioni riunite, composte dai magistrati:

Presidente:	dott.	Fulvio	BALSAMO
Presidente di sezione:	dott.	Massimo	VARI
Consiglieri:	dott.	Maurizio	MELONI
	dott.	Mario	FALCUCCI
	dott.	Luigi	POLITO
	dott.	Giuseppe	COGLIANDRO
	dott.	Ruggero	ANTONIETTI
	dott.	Angelo	BUSCEMA
	dott.	Gaetano	D'AURIA
	dott.	Carlo	CHIAPPINELLI
	dott.	Simonetta	ROSA
	dott.	Ermanno	GRANELLI
	dott.	Gabriele	AURISICCHIO
	dott.	Mario	NISPILANDI
	dott.	Giovanni	MARROCCO
Primo referendario:	dott.	Vincenzo	PALOMBA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale della Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2002.

Visti gli articoli 100, comma 2, e 103, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e le relative norme di attuazione;

Visto, in particolare, il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, che detta norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge provinciale 31 dicembre 2001, n. 11 (legge finanziaria 2002);

Vista la legge provinciale 31 dicembre 2001, n. 12 di approvazione del bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004;

Vista la legge provinciale 25 luglio 2002, n. 10 di approvazione dell'assestamento del bilancio di previsione;

Vista la memoria depositata il 9 luglio 2003 con la quale il Procuratore generale presso la Corte dei conti chiede che le Sezioni riunite vogliano dichiarare la regolarità del rendiconto generale della Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio 2002, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio;

Uditi nella pubblica udienza del 16 luglio 2003 il relatore, Cons. Gabriele Aurisicchio, ed il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale, dott. Francesco D'Amarò.

FATTO

Il rendiconto generale della Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2002 è stato trasmesso in data 6 giugno 2003 alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Trentino Alto Adige Südtirol e per la Provincia Autonoma di Trento, che ha provveduto, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, a verificarlo e a riferirne al Presidente della Corte, con ordinanza n. 10 del 23 giugno 2003.

Le risultanze del rendiconto generale della Provincia sono le seguenti:

CONTO DEL BILANCIO

COMPETENZA

<i>Entrate:</i>	Euro
Titolo I	
Entrate derivanti dai tributi propri della Provincia, dalla compartecipazione e dalla devoluzione dei tributi erariali	2.998.288.043,49
Titolo II	
Entrate derivanti dalla cessione di proventi, da contributi o altre assegnazioni dello Stato o della Regione ed, in genere, da trasferimenti di fondi di bilancio statale o regionale, in relazione anche all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato o dalla Regione alla Provincia	167.364.716,94
Titolo III	
Entrate derivanti da proventi, da concorsi, rimborsi e recuperi, da rendite patrimoniali e da utili di enti o aziende provinciali	78.481.422,74
Titolo IV	
Entrate derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e da rimborso di crediti	267.317.874,25
Titolo V	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie	25.234.580,05
Contabilità speciali	699.295.233,45
Totale delle entrate accertate	4.235.981.870,92
<i>Spese:</i>	
Titolo I - Spese correnti	2.110.091.013,58
Titolo II - Spese in conto capitale	1.490.076.496,92
Titolo III - Spese per rimborso di mutui e prestiti	3.026.363,60
Contabilità speciali	699.295.233,45
Totale delle spese impegnate	4.302.489.107,55
Entrate tributarie ed extratributarie (totale dei titoli I, II e III)	3.244.134.183,17
Spese correnti	2.110.091.013,58
Differenza	1.134.043.169,59
<i>Riepilogo:</i>	
Totale complessivo delle entrate accertate	4.235.981.870,92
Totale complessivo delle spese impegnate	4.302.489.107,55
Disavanzo	66.507.236,63

RESIDUI

<i>Attivi:</i>	
Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 2002	806.966.615,09
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	2.989.777.477,56
Totale residui attivi al 31 dicembre 2002	3.796.744.092,65
<i>Passivi:</i>	
Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 2002	1.500.789.692,36
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	1.838.977.414,40
Totale residui passivi al 31 dicembre 2002	3.339.767.106,76

CASSA

Deficit di cassa al 1° gennaio 2002	(-)80.673.754,75
Riscossioni	3.998.088.836,19
Pagamenti	3.949.012.993,89
Differenza (R-P)	49.075.842,30
Deficit di cassa al 31 dicembre 2002	(-)31.597.912,45

CONTO DEL PATRIMONIO

Attività al 1° gennaio 2002	5.415.541.066,70
Passività al 1° gennaio 2002	3.566.221.786,06
Eccedenza delle attività al 1° gennaio 2002	1.849.319.280,64

Attività al 31 dicembre 2002	5.898.737.220,91
Passività al 31 dicembre 2002	3.762.396.578,43
Eccedenza delle attività al 31 dicembre 2002	2.126.340.642,48

Il Pubblico Ministero, con atto depositato il 9 luglio 2003 e successivamente in udienza, ha esposto le sue considerazioni sullo svolgimento delle gestioni in esame e ha richiesto che le Sezioni riunite della Corte vogliano dichiarare la regolarità del rendiconto generale della Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio 2002, nelle sue componenti del conto finanziario relativo alla gestione del bilancio e del conto del patrimonio.

DIRITTO

Ai fini del confronto dei risultati esposti nel rendiconto generale della Provincia con le leggi del bilancio, è stata accertata la concordanza dei dati inerenti alle entrate con la documentazione prodotta, nonché di quelli relativi alle spese, ordinate e pagate durante l'esercizio. Sono stati, altresì, accertati i residui passivi sulla base delle deliberazioni di impegno e dei titoli di spesa emessi.

Deve, pertanto, dichiararsi la conformità alle leggi di bilancio dei risultati suddetti.

Quanto al conto del patrimonio, le verificazioni effettuate dalla Sezione di controllo per la Regione Trentino Alto Adige Südtirol e per la Provincia Autonoma di Trento consentono di dichiarare la regolarità del conto medesimo.

Le osservazioni della Corte riguardo al modo col quale l'Amministrazione provinciale si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonché le proposte di modificazioni e riforme ritenute opportune, sono contenute nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305.

P.Q.M.

la Corte dei conti a Sezioni riunite, sulle conformi richieste del Pubblico Ministero:

- dichiara regolare nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio il rendiconto generale della Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2002;
- ordina che il rendiconto generale di cui al presente giudizio munito del visto della Corte, sia restituito al Presidente della Giunta per la successiva presentazione al Consiglio provinciale;
- dispone che copia della presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa ai Presidenti del Consiglio e della Giunta della Provincia Autonoma di Trento, nonché al Commissario del Governo di Trento, e sia altresì comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2003.

IL RELATORE
F.to Gabriele AURISICCHIO

IL PRESIDENTE
F.to Fulvio BALSAMO

Depositata in Segreteria il 16 luglio 2003.

PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
DALLA SEGRETARIA DELLE SEZIONI
RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO
ROMA, **16 LUG. 2003**

IL DIRIGENTE
F.to Giovanni SFORZA

IL DIRIGENTE
(G. Sforza)

F. Fulvio

Provincia autonoma di Trento**Sintesi e considerazioni generali.**

1. Profili istituzionali: *1.1 Profili evolutivi dell'assetto istituzionale; 1.2 Le norme di attuazione; 1.3 Leggi e regolamenti provinciali intervenuti nel 2002.*

2. Il quadro programmatico e finanziario provinciale: *2.1 Leggi e provvedimenti costituenti la manovra finanziaria 2002; 2.2 Documenti e indirizzi programmatici; 2.3 Coerenza dei provvedimenti e delle leggi finanziarie con le disposizioni della legge provinciale di contabilità: i documenti prodotti; 2.3.1 Legge finanziaria, legge collegata 2002 e bilancio di previsione; 2.3.2 Rendiconto generale 2002; 2.3.3. Confronto rendiconto/preventivo per la spesa del personale; 2.4 Il patto di stabilità interno.*

3. Analisi del rendiconto: *3.1 Il quadro della gestione finanziaria; 3.2 Bilancio di previsione: previsioni iniziali – assestamento – variazioni – previsioni finali; 3.3 Il conto del bilancio: 3.3.1 Entrate e spese di competenza; 3.3.2 Entrate totali; 3.3.3 Spese totali; 3.4 I risultati finali.*

4. Fondi comunitari.

5. Il conto del patrimonio: *5.1 Normativa; 5.2 Le risultanze del rendiconto.*

6. Organizzazione dei servizi: *6.1 La riforma amministrativa; 6.2 L'organizzazione degli uffici; 6.3 L'informatizzazione; 6.4 Servizio statistico e il profilo provinciale.*

7. Personale degli uffici PAT, della scuola, della sanità: *7.1 Obiettivi e risultati assegnati al Dipartimento organizzazione e personale ed al Servizio per il personale; 7.2 Contratti collettivi di lavoro; 7.3 Consistenza numerica, procedure di assunzione; 7.4 Personale comandato; 7.5 Lavoro straordinario; 7.6 Fondo di produttività e per il miglioramento dei servizi; 7.7 Attività di formazione; 7.8 Osservazioni conclusive; 7.9 Spesa per il personale.*

8. Il sistema dei controlli interni.

9. I controlli della Corte dei conti.

Sintesi e considerazioni generali.

L'esame del rendiconto 2002 della Provincia autonoma di Trento, di cui si riferisce con la presente relazione, dà la possibilità di formulare alcune considerazioni di sintesi e di richiamare l'attenzione su alcuni aspetti significativi.

1. Anzitutto i profili istituzionali. I tre soggetti costituzionali dell'area trentino-altoatesina/sudtirolese, Regione e Province Autonome di Trento e Bolzano, sono coinvolte in una delicata fase di messa a punto dell'assetto delineato dalla legge costituzionale n. 2 del 2001. Su di essa vengono ad incidere la riforma introdotta dalla successiva legge costituzionale n. 3 del 2001 nelle competenze degli enti locali, delle regioni a statuto ordinario, dello Stato e le prospettive di ulteriori modifiche costituzionali riguardanti le autonomie territoriali.

2. La consistenza funzionale della Provincia è ancora in crescita sia in conseguenza delle norme costituzionali ora citate, che per l'emanazione di nuove norme di attuazione e della legge regionale n. 3 del 2003 che affida nuove deleghe di funzioni amministrative alle Province. L'Amministrazione esprime una buona operatività, anche se l'esatta valutazione del numero di unità di personale che essa utilizza incontra qualche difficoltà. Occorrerebbe una serrata analisi delle esigenze di forza lavoro di ciascuna struttura amministrativa in rapporto alla produzione di servizi che viene richiesta. L'incidenza della spesa del personale (strutture PAT – scuola – sanità) sul bilancio provinciale è stata nel 2002 di circa il 23% per gli impegni e di circa il 36% per i pagamenti. I due indici nel 2001 segnavano 22% e 33% circa.

3. L'andamento della finanza provinciale nel 2002 si sintetizza nei seguenti dati, espressi in milioni di euro al netto delle partite di giro: entrate totali, 6.987 accertamenti e 3.276 riscossioni; spese totali, 6.276 impegni e 3.212 pagamenti. L'equilibrio di bilancio è tuttora adeguato. Il patto di stabilità è stato rispettato per i pagamenti correnti, mentre gli impegni correnti hanno prodotto una maggiore spesa di 43 milioni di euro, della quale l'Amministrazione ha indicato le ragioni. Esse sono riportate in questa relazione e sono sottoposte alle valutazioni della comunità trentina e degli organi politici della Provincia. La Corte raccomanda che il vaglio sia condotto con particolare attenzione onde mettere in atto ogni possibile misura che consenta il sollecito riassorbimento dell'eccedenza.

4. In ordine all'esercizio dei controlli deve essere ricordata la linea istituzionale seguita dalla Provincia. I regolamenti provinciali sono presentati al controllo di legittimità della Corte, mentre i contratti collettivi di lavoro sono sottratti alla certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio (art. 47 d.lgs. n. 165 del 2001). Tale ultima circostanza merita di essere riconsiderata da parte degli organi politici e dei vertici amministrativi della Provincia.

1. Profili istituzionali**1.1 Profili evolutivi dell'assetto istituzionale.**

1.1.1 L'annuale esame del rendiconto è stato, di anno in anno, occasione per soffermarsi sul processo evolutivo dei rapporti istituzionali che legano i soggetti pubblici del nostro ordinamento costituzionale. Ovviamente, l'osservazione ha riguardato principalmente la posizione che sono venute assumendo le due Province autonome rispetto alla Regione Trentino Alto - Adige Südtirol, rilevata nella loro consistenza funzionale ed amministrativa, oggetto di un progressivo potenziamento.

Nelle precedenti relazioni si è detto della riforma dello statuto speciale intervenuta nel 2001 e delle modifiche determinate nell'assetto degli organi elettivi della Regione e delle Province autonome (legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2). L'anno 2001 ha portato inoltre la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) che, riguardando essenzialmente la struttura istituzionale dell'ordinamento in ordine ai ruoli dello Stato, delle Regioni e dei Poteri Locali, comporta notevoli riflessi anche per le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome.

Un contributo di chiarificazione ai molti problemi posti dalla riforma costituzionale per il conseguente adeguamento del sistema amministrativo potrà essere fornito dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, soprattutto mediante i decreti legislativi, di cui è prevista l'emanazione.

Negli stessi tempi sta procedendo nel Trentino Alto Adige Südtirol l'attuazione della conformazione dell'ordinamento regionale e provinciale secondo la legge costituzionale n. 2 del 2001. A seguito del trasferimento della competenza a disciplinare la materia elettorale dalla Regione alle Province autonome, della rimodulazione del Consiglio regionale come organo di secondo grado, composto dai due Consigli provinciali autonomamente eletti, della possibilità di differenziarsi dei sistemi elettorali dei Consigli provinciali, della contestualità delle rispettive elezioni, le due Province hanno emanato le leggi che recano la disciplina per l'elezione diretta dei Consigli provinciali, che, insieme, andranno a costituire il nuovo Consiglio regionale, a seguito delle elezioni indette per il 26 ottobre 2003.

La Provincia Autonoma di Trento (L.P. 5 marzo 2003, n. 2) ha optato per la elezione diretta contestuale del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia. I tratti essenziali della forma di governo prescelta comportano che il Presidente esprime gli indirizzi di politica provinciale e dirige la politica della Giunta; nomina e può revocare gli assessori; il venir meno del Presidente, le contestuali dimissioni della maggioranza del Consiglio Provinciale, l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente da parte della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Provinciale comportano nuove elezioni. L'attribuzione dei seggi nel Consiglio Provinciale a seguito delle elezioni prevede la possibilità che la coalizione vincente ottenga un premio di maggioranza¹.

La Regione mediante la legge 17 aprile 2003, n. 3 ha delegato alle due Province le funzioni amministrative in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative; di enti di credito fondiario e di credito agrario, di casse di risparmio e di casse rurali, di aziende di credito a carattere regionale; di impianto e tenuta dei libri fondiari ed ha inoltre trasferite le deleghe delle funzioni statali in materia di catasto fondiario e urbano. Questa decisione comporta il trasferimento alle Province di personale e immobili regionali.

La legge regionale dispone diverse decorrenze sia per le deleghe delle funzioni amministrative regionali alle due Province (Bolzano 1° febbraio 2004; Trento 1° agosto 2004) sia per il trasferimento alle stesse delle deleghe delle funzioni statali (1° settembre 2004).

Il Governo, con ricorso notificato il 27 giugno 2003, ha chiesto che la Corte Costituzionale dichiari l'illegittimità costituzionale della legge regionale n. 3 del 2003 *nella parte in cui prevede il trasferimento delle deleghe di funzioni statali ed una decorrenza del trasferimento diversa da quella indicata dal d.lgs. 18 maggio 2001 n. 280, recante norme di attuazione dello statuto speciale*. L'articolo 1, c. 4, del decreto legislativo stabilisce che la delega delle funzioni statali alle Province autonome decorre dalla data prevista dalla legge regionale per l'operatività della delega da parte della stessa Regione delle funzioni amministrative regionali in materia di libri fondiari. Il ricorso evidenzia la violazione di tale norma da parte della legge regionale n. 3 e quindi l'invasione delle competenze statali.

Occorre comunque considerare, come, per la nuova formulazione dell'art. 127 Cost., la normativa dettata dalla legge regionale costituisca diritto vigente.

1.1.2 Le norme introdotte dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 e dall'art. 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131 evidenziano ulteriori aspetti di rilievo che possono essere così sintetizzati.

¹ Non essendo stata presentata richiesta di referendum, ai sensi dell'art. 47 dello statuto speciale, la legge è stata promulgata: cfr. B.U. n. 10/I-II supplemento n. 1.

1. La legge cost. n. 3 del 2001 ha riconosciuto alle Regioni a statuto ordinario più ampie forme di autonomia; esse, ove non già contemplate dagli statuti speciali, sono estese alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome nella prospettiva dell'adeguamento degli statuti.
2. Conseguentemente, gli elenchi delle materie contenute nello statuto speciale debbono intendersi integrati con le ulteriori materie indicate nei commi 3 e 4 dell'art. 117 Cost. (competenza legislativa concorrente e residuale generale delle regioni a statuto ordinario). Per il Trentino Alto Adige Südtirol l'innovazione normativa dovrebbe ritenersi direttamente operativa, oltre che per la Regione, anche nei confronti delle Province autonome².
3. Altrettanto deve dirsi per la definizione (riduzione) dei limiti che incontra la potestà legislativa regionale e provinciale (art. 117, cc. 1 e 3, Cost).
4. L'attribuzione unitaria della funzione legislativa e della funzione amministrativa appare per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, al momento (art. 11 c. 2 legge n. 131 del 2003), confermata, diversamente da quanto previsto per le Regioni a statuto ordinario dall'art. 118 Cost. Si è detto al momento, perché l'adeguamento dello statuto speciale (art. 10 legge cost. n. 3/2001) potrebbe esprimere soluzioni diversamente orientate.
5. La disposizione costituzionale che stabilisce che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome non possano vedersi riconosciute forme di autonomia minori rispetto a quelle attribuite alle Regioni a statuto ordinario, in collegamento con l'art. 116, cc. 1 e 2 Cost., conferma, tra le altre, per il T.A.A.S. che l'adeguamento dello statuto speciale debba continuare a disciplinare per gli enti esponenziali della comunità trentina – altoatesina – sudtirolese forme e condizioni particolari di autonomia.

1.1.3 Il processo volto ad una diversa distribuzione delle funzioni pubbliche tra Amministrazione centrale dello Stato e Poteri locali e, nel loro ambito, tra i diversi livelli territoriali ha compiuto – come si è detto - ulteriori passi. Con maggiore urgenza si impone quindi la ridefinizione dell'assetto dei tre soggetti istituzionali della comunità trentino-altoatesina - sudtirolese. La Corte rinnova l'auspicio che il disegno di riordinamento si concreti in tempi brevi.

Va infine portata l'attenzione sulla singolare linea istituzionale seguita in materia di controlli. La Corte richiama l'attenzione degli organi politici della Provincia e dei dirigenti dell'Amministrazione sulla situazione determinatasi per l'esercizio dei controlli in conseguenza delle scelte operate.

In ordine al controllo di legittimità lo spazio lasciato dalle norme di attuazione dello statuto speciale all'intervento delle Corte dei conti riguarda esclusivamente i regolamenti e gli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'U.E.. Dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 la Provincia ha convenuto sulla permanenza della competenza della Corte e quindi ha continuato a presentare i propri atti a questo modulo di controllo.

Per gli atti di diversa natura l'obbligo di assicurare la legalità dell'azione amministrativa resta, pressoché totalmente, a carico dei dirigenti che li adottano. Alla personale responsabilità di quest'ultimi si unisce infatti quella dei dirigenti preposti alle strutture interne dell'Amministrazione incaricate, ai sensi della legge di contabilità, del controllo di regolarità amministrativa e contabile e degli organi di revisione.

Diversamente, la Provincia continua a sottrarre i contratti collettivi di lavoro alla certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio demandata alla Corte in applicazione dell'articolo 47 del d.lgs. n. 165 del 2001.

² La dottrina ritiene l'art. 11 della legge n. 131 del 2003 norma ricognitiva dell'avvenuta integrazione degli statuti speciali. Per una compiuta esposizione delle problematiche indicate si rinvia a Senato della Repubblica-Servizio studi – disegno di legge A.S. n. 1545-schede di lettura n. 221-luglio 2002.

1.2 Le norme di attuazione.

Sono stati emanati nel 2002 tre decreti di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Il d.lgs. n. 11 del 18 gennaio 2002 reca integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di *censimento della popolazione in provincia di Bolzano*.

Il d.lgs. n. 139 del 11 giugno 2002 tratta *la materia degli incentivi alle imprese*.

Il d.lgs. n.309 del 18 dicembre 2002 concernente *l'esercizio del diritto di voto* per le elezioni dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano, nonché per quelle dei consigli comunali della provincia di Bolzano, a seguito della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

1.3 Leggi e regolamenti provinciali intervenuti nel 2002.

Durante il 2002 sono state emanate sedici leggi provinciali rispetto alle dodici del 2001 e alle quattordici del 2000.

Tre provvedimenti hanno riguardato la manovra di finanza provinciale 2002: essi sono indicati nel paragrafo 2.

A fine d'anno sono stati approvati i provvedimenti finanziari per l'anno 2003:

- a) disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003 – 2005 (legge finanziaria) (L.P. 30 dicembre 2002, n. 15);
- b) bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003 – 2005 (L.P. 30 dicembre 2002, n. 16);

Con L.P. 27 settembre 2002, n. 12 è stato approvato il rendiconto generale della PAT per l'esercizio finanziario 2000. Il rendiconto relativo all'esercizio 2001 è tuttora all'esame del Consiglio Provinciale.

Si ricordano le materie di maggiore interesse oggetto dei provvedimenti legislativi indicati in nota³: i servizi di zoofilassi; i servizi socio-educativi per l'infanzia, l'amministrazione dei beni di uso civico; il sostegno e la disciplina delle attività turistiche; le imprese artigiane; misure organizzative e finanziarie per lo svolgimento delle elezioni del consiglio provinciale.

Nel corso dell'anno sono stati emanati alcuni regolamenti⁴, tra i quali quelli di maggior rilievo hanno disciplinato: la contabilità delle aziende di promozione turistica d'ambito del

³ La l.p. 19 febbraio 2002, n. 2 disciplina la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, sulla base dell'accordo intercorso tra la Regione del Veneto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Bolzano e la stessa Provincia autonoma di Trento. La l.p. 19 febbraio 2002, n.3 modifica la normativa provinciale in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio, inserendo nuove disposizioni sugli interventi a sostegno degli allievi frequentanti scuole ad indirizzo pedagogico – metodologico steineriano associate alla Federazione delle scuole Rudolf Steiner in Italia..

La l.p. 12 marzo 2002, n. 4 disciplina il nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

La l.p. 13 marzo 2002, n. 5 disciplina l'amministrazione dei beni di uso civico.

La l.p. 15 aprile 2002, n. 6 detta disposizioni inerenti le indicazioni turistiche (sistema segnaletico informativo).

La l.p. 15 maggio 2002, n. 7 reca disposizioni inerenti la disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e la promozione della qualità della ricettività turistica.

La l.p. 11 giugno 2002, n. 8 disciplina la promozione turistica in provincia di Trento.

La l.p. 1 agosto 2002, n. 11 disciplina l'impresa artigiana nella Provincia Autonoma di Trento.

La l.p. 1 ottobre 2002, n. 13 disciplina il referendum confermativo previsto dall'articolo 47 dello statuto speciale.

Infine la l.p. 21 novembre 2002, n. 14 detta disposizioni organizzative e finanziarie necessarie per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia.

⁴ D.P.G.P. 9 gennaio 2002, N. 1-91/Leg. – Regolamento recante "Modifiche del D.P.G.P. 24.08.1998, N. 20-92/Leg. (regolamento per l'utilizzazione del personale direttivo e docente per compiti connessi con la scuola ai sensi dell'articoli 49, commi 7 e 8 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3)".

D.P.G.P. 17 gennaio 2002, N. 2-92/Leg. – Modificazioni al regolamento concernente: autorizzazioni allo svolgimento di attività e incarichi compatibili con il rapporto di pubblico impiego presso la Provincia Autonoma di Trento e anagrafe degli incarichi e dei dipendenti provinciali e degli enti funzionali.

- D.P.G.P. 29 gennaio 2002, N. 3-93/Leg. — Regolamento recante: “Modifiche alle competenze delle strutture organizzative provinciali — articolo 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7”.
- D.P.G.P. 18 febbraio 2002, N. 4-94/Leg. — Modifica dell’articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti”).
- D.P.G.P. 18 marzo 2002, N. 5-96/Leg. — Nuovo regolamento di contabilità delle aziende di promozione turistica d’ambito del Trentino.
- D.P.G.P. 2 aprile 2002, N. 6-97/Leg. — Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 dicembre 1998, n. 42-114/Leg. (Regolamento di esecuzione dell’articolo 4, comma 3, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, concernente “Disciplina della tassa automobilistica provinciale”).
- D.P.G.P. 23 aprile 2002, N. 7-98/Leg. — Ulteriore modifica al regolamento di esecuzione della L.P. 12 dicembre 1978, n. 60 di cui al D.P.G.P. 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. E successive modifiche e integrazioni.
- D.P.G.P. 13 maggio 2002, N. 8-99/Leg. — Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. (disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall’esecuzione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell’articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10).
- D.P.G.P. 13 maggio 2002, N. 9-100/Leg. — Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell’articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.
- D.P.G.P. 30 maggio 2002, N. 10-101/Leg. — L.P. 21 aprile 1987, n. 7 — Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci. Modifica della formula per la determinazione del costo convenzionale degli impianti a fune approvata con D.P.G.P. n. 16-60/Leg. Dd. 13 agosto 1997.
- D.P.G.P. 11 giugno 2002, N. 12-103/Leg. — Regolamento concernente le modalità di costituzione e di funzionamento del consiglio provinciale dell’istruzione, ai sensi dell’articolo 9, comma 7, della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio).
- D.P.G.P. 12 giugno 2002, N. 13-104/Leg. — Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg. (Regolamento concernente l’accesso al fondo sociale europeo ai sensi dell’articolo 15 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, modificato dall’art. 69 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3).
- D.P.G.P. 20 giugno 2002, N. 14-105/Leg. — regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell’attività alberghiera, nonché modifica all’articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale”. Approvazione di alcune modifiche.
- D.P.G.P. 1 luglio 2002, N.15-106/Leg. — Modifiche ed integrazioni al D.P.G.P. 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg. Recante: regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 maggio, n. 4 “Disciplina dell’attività commerciale in provincia di Trento”.
- D.P.G.P. 8 luglio 2002, N. 16-107/Leg. — Modifiche al decreto della Giunta provinciale 20 luglio 1998, n. 16.88/Leg. (regolamento in materia di bilancio e contabilità generale della Provincia di Trento)
- D.P.G.P. 23 luglio 2002, N. 17-108/Leg. — Modifiche ed integrazioni al D.P.G.P. n. 7-20/Leg. Del 28.02.1990 “Regolamento per la fornitura a singole categorie di dipendenti provinciali di uniformi e di oggetti di corredo nonché per l’uso di detti capi di vestiario”.
- D.P.G.P. 6 agosto 2002, N. 18-109/Leg. — Modificazioni del “Regolamento concernente l’individuazione degli strumenti e la definizione dei criteri per la programmazione settoriale in attuazione dell’articolo 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4”, emanato con D.P.G.P. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg..
- D.P.G.P. 7 agosto 2002, N. 19-110/Leg. — Regolamento per il funzionamento del comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo ai sensi dell’articolo 7, comma 6, della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio).
- D.P.G.P. 7 agosto 2002, N. 20-111/Leg. — Regolamento recante: “Modifiche alle competenze delle strutture organizzative provinciali — art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7”.
- D.P.G.P. 12 agosto 2002, N. 21-112/Leg. — Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 190, n. 33 e s.m. concernente la ricezione turistica all’aperto.
- D.P.G.P. 3 settembre 2002, N. 22-113/Leg. — Regolamento di esecuzione del capo III della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 recante “Disciplina delle strade del vino e delle strade dei sapori”.
- D.P.G.P. 16 settembre 2002, N. 23-114/Leg. — Modifica del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 agosto 2001, n. 28-79/Leg. E riapertura del termine di cui all’articolo 5, comma 4.
- D.P.G.P. 23 settembre 2002, N. 24-115/Leg. — Ulteriori modifiche al D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg (Regolamento concernente modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, degli interventi e delle opere nonché degli acquisti agevolati dalla Provincia, ai sensi dell’articolo 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23).
- D.P.G.P. 30 settembre 2002, N. 25-116/Leg. — Modifica del decreto del Presidente della Giunta provinciale del 7 agosto 2002, n. 20-110/Leg. Recante “Modifiche alle competenze delle strutture organizzative provinciali — art. 25

Trentino; la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, il funzionamento del comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo provinciale; le modalità di costituzione e di funzionamento del Consiglio provinciale dell'istruzione; modifiche all'accesso al Fondo Sociale europeo.

2. Il quadro programmatico e finanziario provinciale.

2.1 Leggi e provvedimenti costituenti la manovra finanziaria 2002.

La manovra di finanza provinciale 2002 è disciplinata dalle seguenti norme:

- a) disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002 – 2004 (legge finanziaria) (L.P. 31 dicembre 2001, n. 11);
- b) bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002 – 2004 (L.P. 31 dicembre 2001, n. 12);
- c) misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002 (L.P. 19 febbraio 2002, n. 1)
- a) disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della PAT (legge finanziaria) (L.P. 25 luglio 2002, n. 9)
- b) assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 (L.P. 25 luglio 2002, n. 10).

2.2 Documenti e indirizzi programmatici.

Innanzitutto si ricorda che lo schema del programma di sviluppo provinciale per la XII Legislatura (2001-2003), approvato con del. n. 3054 dd. 19 novembre 2001, è stato pubblicato sul B.U. n. del 27 dicembre 2001 – Suppl. n. 2. Il Programma di sviluppo provinciale per la XII Legislatura è stato successivamente approvato con del. Giunta prov.le n. 881 dd. 24 aprile 2002.

Un altro documento importante è il Piano urbanistico provinciale approvato, nella formulazione vigente, con L.P. 9 novembre 1987, n. 26. Con del. n. 99 del 1 febbraio 2002 la Giunta Provinciale ha adottato la versione definitiva del progetto di variante e ha presentato il relativo disegno di legge al Consiglio Provinciale.

I documenti programmatici generali relativi all'anno 2002 sono i seguenti.

- Documento di attuazione del programma di sviluppo provinciale, redatto ai sensi dell'art. 11 bis della LP 4/96 (sostituisce la relazione programmatica), approvato con del. Giunta prov.le n. 3055 dd. 19 novembre 2001;
- Relazione di accompagnamento al bilancio di previsione 2002 ai sensi dell'art. 12 LP 7/79;
- Relazione di accompagnamento all'assestamento di bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004;

della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7".

D.P.G.P. 1 ottobre 2002, N. 26-117/Leg. – Regolamento di esecuzione del capo I della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 –interventi per lo sviluppo delle zone montane e s.m. e i.

D.P.G.P. 14 ottobre 2002, N. 27-117/Leg. – Modifica al D.P.G.P. 1 ottobre 2002, n. 26-116/Leg., "Regolamento di esecuzione del capo I della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 –interventi per lo sviluppo delle zone montane e s.m. e i."

D.P.G.P. 29 novembre 2002, N. 29-119/Leg. – Modifica del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 marzo 2002, n. 5-95/Leg. (Nuovo regolamento di contabilità delle aziende di promozione turistica d'ambito del Trentino).

D.P.G.P. 2 dicembre 2002, N. 30-120/Leg. – Regolamento recante: "Modifiche a competenze di strutture organizzative provinciali – art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7".

D.P.G.P. 24 dicembre 2002, N. 31-121/Leg. – regolamento concernente "Modifica al decreto del Presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 34-106/Leg. – regolamento concernente "Costituzione dell'albo dei dirigenti e dell'albo dei direttori della Provincia autonoma di Trento e dei relativi enti funzionali".

- Programma di gestione 2002, approvato con del. Giunta prov.le n. 3658 dd. 28 dicembre 2001 per la parte relativa alla programmazione degli interventi diretti e delle attività gestionali, alle risorse finanziarie assegnate, nonché alle indicazioni concernenti la disciplina contabile e finanziaria e le modalità di gestione del budget e n. 605 dd. 22 marzo 2002 per la parte relativa agli obiettivi gestionali e alle risorse umane assegnate alle strutture provinciali.
- Modifiche al Programma di gestione 2002, costituite dall'adeguamento del programma di gestione all'assestamento di bilancio con la del. Giunta prov.le n. 1839 dd. 2 agosto 2002, nonché da altre modifiche riferite alla sezione di programmazione degli interventi, ovvero determinate dall'attivazione di nuove strutture (del. n. 211/02, del. n. 1111/2002, del. n. 2111/02, del. n. 2669/02 e del. n. 3209/02)

2.3 Coerenza dei provvedimenti e delle leggi finanziarie con le disposizioni della legge provinciale di contabilità: i documenti prodotti.

2.3.1 Legge finanziaria, legge collegata 2002 e bilancio di previsione.

2.3.1.1 La legge finanziaria 2002 è stata approvata con la LP 31 dicembre 2001, n. 11. I contenuti principali (escludendo in questa esposizione le disposizioni relative agli anni 2003 e 2004) sono i seguenti:

- **Determinazione degli importi per i trasferimenti spettanti ai comuni** ai sensi degli artt. 5,6,6 bis, 11,16,17 e 19 della LP n.36/93 (norme in materia di finanza locale), pari complessivamente, per il 2002, a 427,99 milioni di euro, di cui 215,03 milioni di euro per spese correnti e 207,02 milioni di euro per spese in conto capitale, nonché 2,06 milioni di euro per integrazione del fondo per lo sviluppo locale, 2,58 milioni di euro per il fondo per la sicurezza del territorio per la spesa corrente e 1,29 milioni di euro per il fondo per la sicurezza del territorio per la spesa in conto capitale. Nella legge finanziaria 2001 erano stati fissati, per il 2001, come totale complessivo, 432,80 milioni di euro, di cui 210,49 milioni per spese correnti e 222,31 milioni per spese in conto capitale. Risulta quindi una riduzione complessiva dell'1,15%.

- **Determinazione, in base al tasso programmato d'inflazione e al recupero del differenziale inflazionistico relativo al biennio 2000/2001, degli oneri per la contrattazione** per il biennio 2002-2003 del comparto del personale provinciale delle autonomie locali, del comparto della scuola e del comparto del servizio sanitario provinciale. Le disponibilità assicurate per l'anno 2002 sono sintetizzate nel seguente prospetto.

in milioni di euro

Totale comparto Autonomie locali	8,143
di cui:	
amministrativi	3,532 + 2,066 (applicazione nuovo ordinamento e adeguamento retribuzione accessoria) Totale: 5,598
dirigenti	0,222 (+ eventuale 50% della retribuzione annua lorda per competenze particolari)
comprensori	2,324
Totale comparto scuola	13,386
di cui	
amministrativi	7,003 + 2,582 + 2,990
dirigenti	0,811
Totale comparto sanità	9,885
di cui	
amministrativi e dirigenti	9,369 + 0,516 (per iniziative di contenimento dei tempi d'attesa)
TOTALE GENERALE	31,414

• Fissazione della **dotazione complessiva del personale provinciale al 31 dicembre 2002**, escludendo il personale insegnante della scuola a carattere statale, pari a 6.013 posti a tempo pieno, (la dotazione fissata per il 2001 dalla LP 1/01 era di 6.073 posti). Il relativo **limite di spesa** per il 2002 è pari a 493,71 milioni di euro, includendo gli oneri per il personale insegnante della scuola a carattere statale ed escludendo, invece, quelli relativi al personale assunto con contratto di diritto privato per la realizzazione di lavori, interventi e attività sulla base di particolari norme di settore (l'anno scorso il limite fissato a preventivo era di 482,43 milioni di euro). Si precisa che dal prospetto allegato al preventivo 2002 inerente la spesa per il personale (redatto ai sensi dell'art. 78 bis della legge di contabilità), risulta una spesa per il personale insegnante nelle scuole statali pari a 266,04 milioni di euro e pertanto la spesa del personale provinciale è pari a 227,67 milioni di euro.

• Disposizioni in materia di aliquote IRAP.

• Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura oneri

Il comma 2 dell'art. 26 della LP n. 7/1979 elenca i contenuti della legge finanziaria. La legge finanziaria 2002 risulta coerente con tali disposizioni.

2.3.1.2 La legge collegata è stata approvata con la LP 19 febbraio 2002, n. 1. Essa, come previsto al comma 3 dell'art. 26 della LP n. 7/79, articolata per materie omogenee, modifica o integra le leggi vigenti. Anche quest'anno sono state apportate, tra le altre, significative modifiche alle seguenti normative: LP 30 novembre 1992; n. 23 riguardante i principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo; legge di contabilità approvata con LP 14 settembre 1979, n. 7 e ss.mm.; LP 8 luglio 1996, n. 4 riguardante la programmazione.

2.3.1.3 L'art. 12 ("Bilancio di previsione") e l'art. 26 ("Legge finanziaria e legge collegata") della LP 14 settembre 1979, n. 7 e ss. mm. contengono le indicazioni inerenti i procedimenti di approvazione del bilancio di previsione. Di seguito viene dato conto del rispetto di tali disposizioni.

Il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione è stato presentato, corredato dalla relazione di accompagnamento e dal Documento di attuazione del programma di sviluppo provinciale⁵ al Consiglio provinciale il 6 novembre 2001 quindi oltre il termine del 31 ottobre previsto dal comma 1, art. 12. Il disegno di legge è stato approvato con la LP 31 dicembre 2001, n. 12.

L'art. 4 della LP n. 12/2001 ha determinato il totale delle entrate delle quali è prevista la riscossione e il totale delle spese delle quali è autorizzato il pagamento, pari a 3.382,8 milioni di euro, ad esclusione dei movimenti finanziari relativi alle anticipazioni di cassa e delle poste contabili che non danno luogo ad effettive movimentazioni di tesoreria, come stabilito all'art. 12, comma 3 della legge di contabilità. Il medesimo comma prevede anche che il totale delle spese non superi il totale delle entrate, *tenendo conto dei presunti saldi iniziali*. Nel preventivo di cassa 2002, approvato con delibera n. 3560 del 28 dicembre 2001, è stato applicato inizialmente un presunto deficit di cassa (applicazione della esposizione della Pat nei confronti di enti ed Agenzie sulle contabilità speciali al 31/12/2001 come previsto dai criteri per la formazione del preventivo di cassa) di 155 milioni di euro, pertanto il totale delle spese di cassa a disposizione dei diversi centri di responsabilità risultava di 3.227,8 milioni di euro. Successivamente, il presunto preventivo iniziale di cassa è stato sostituito con il saldo finale delle contabilità speciali risultante dall'approvazione del rendiconto 2001, pari a circa 148,9 milioni di euro (cfr. *prospetto allegato al rendiconto 2002, contenuto nel "Conto generale del*

⁵ Documento redatto ai sensi dell'art. 11 bis della LP n. 4/96, introdotto dall'art. 6, comma 7, della LP n. 1/2002. Il nuovo documento sostituisce la relazione programmatica.

Patrimonio al 31 dicembre 2002 – voce “Sottoconti di Tesoreria”). Il deficit di cassa 2001 risultante dal rendiconto 2001 è pari a 80,7 milioni di euro. Il totale delle spese di cassa a disposizione dei diversi centri di responsabilità per effetto delle modifiche è risultato di 3.351,1 milioni di euro (cfr. del. 2289 del 20 settembre 2002 variazione al deficit di cassa).

Il documento tecnico di accompagnamento e di specificazione è stato redatto secondo la disposizione di cui al comma 10 dell'art. 12 della legge di contabilità (articolazione delle unità previsionali di base in capitoli ed eventualmente in articoli).

Spesa per il personale

Il bilancio di previsione 2002 ha indicato, in specifiche tabelle, per il triennio 2002/2004:

1) il totale generale della spesa per il personale, pari rispettivamente a 501,25 milioni di euro (2002), 518,79 milioni di euro (2003) e 523,03 milioni di euro (2004), distinguendo gli importi riferiti al personale di quiescenza dagli importi riferiti al personale in servizio;

2) gli oneri per i rinnovi contrattuali nel triennio 2002/2004, pari rispettivamente a 19,21 milioni (2002), 27,97 milioni di euro (2003) e 33,24 milioni di euro (2004), distinguendo l'importo per il comparto scuola da quello per il comparto provincia;

3) le unità fisiche di personale a tempo indeterminato in servizio, distinte per figura professionale, il cui totale è pari a 5.356 (dati riferiti al 20 settembre 2001);

4) la struttura organizzativa esistente al 26 ottobre 2000.;

5) i docenti della scuola, distinti per grado (elementare, medie, superiori, dirigenti);

6) la spesa del personale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari nel quadriennio 2001/2004, pari rispettivamente a 278,46 milioni di euro (2001), 321,59 milioni di euro (2002), 331,04 milioni di euro (2003) e 336,01 milioni di euro (2004);

7) gli oneri per i rinnovi contrattuali del personale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari nel triennio 2002/2004, pari a 9,88 milioni di euro (2002), 14,20 milioni di euro (2003) e 14,20 milioni di euro (2004);

8) il personale dell'Azienda provinciale per i Servizi sanitari in servizio (distinto tra dirigenti medici e veterinari, altri dirigenti, personale del comparto, personale a disposizione), per un totale di 6.607 unità.

Il comma 1 dell'art. 78bis stabilisce: “*Il bilancio pluriennale della Provincia indica, in apposite parti descrittive, l'ammontare globale della spesa di personale a qualsiasi titolo prevista in ciascun anno di riferimento con specificazione degli oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali, la struttura organizzativa, l'organico complessivo, nonché le dotazioni di personale effettivamente in servizio.*”

La legge di bilancio ha quindi rispettato quanto stabilito.

2.3.2 Rendiconto generale 2002.

I contenuti del rendiconto generale della Pat sono indicati nell'art. 73 della legge di contabilità. Il documento comprende il conto finanziario e il conto generale del patrimonio, contenente tra l'altro anche la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità di bilancio e quella patrimoniale.

L'ultimo comma dell'articolo citato prevede che al rendiconto venga allegata una relazione concernente i dati consuntivi, nonché i documenti di cui all'art. 26 della LP 8 luglio 1996, n. 4, vale a dire un rapporto sulla situazione economica e sociale della Provincia e un rapporto di gestione relativo allo stato di attuazione delle politiche d'intervento, ai risultati conseguiti e agli effetti dell'intervento pubblico⁶. Tali documenti corredano il disegno di legge per l'approvazione del rendiconto, presentato dalla Giunta provinciale al Consiglio provinciale

⁶ L'articolo 6 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3 ha modificato l'articolo 26 della L.P. n.4/96 variando la denominazione dei due rapporti.

in conformità alla deliberazione della Corte dei conti (cfr. art. 77 della LP n. 7/79 e art. 26 della LP n. 4/96). Al momento i rapporti relativi al 2002 non sono ancora disponibili per il motivo più avanti indicato.

Il comma 2 dell'art. 78bis, nella prima parte, prevede: "Il rendiconto generale della Provincia indica l'ammontare globale delle spese di personale a qualsiasi titolo corrisposte nell'esercizio, con specificazione degli oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali. Il rendiconto [2002] ha indicato in un'apposita tabella [(pag. 1280)] l'ammontare complessivo rispettivamente: delle spese per il personale della Provincia in servizio, pari a 238.312.426,75 euro di stanziamenti definitivi e 233.146.965,73 euro di pagamenti complessivi; del personale provinciale in quiescenza pari a 8.016.893,10 euro di stanziamenti definitivi e 8.671.567,76 euro di pagamenti complessivi; del personale delle scuole a carattere statale pari a 274.542.442,43 euro di stanziamenti definitivi e 269.301.081,83 euro di pagamenti complessivi; delle spese per acquisto di beni e servizi e per trasferimenti pari a 5.467.573,29 euro di stanziamenti definitivi e 4.246.678,41 euro di pagamenti complessivi, nonché dei trasferimenti pari a 30.987,41 euro di stanziamenti definitivi e 30.987,41 euro di pagamenti complessivi. Il totale generale del prospetto riporta per gli stanziamenti definitivi 2002 un importo di 526.370.322,98 di euro e per i pagamenti complessivi 2002 un importo di 515.397.281,14. Si precisa che gli oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali non sono specificati separatamente nel prospetto.

Proseguendo, il comma 2 stabilisce che nel rapporto annuale sullo stato di attuazione del programma di sviluppo provinciale e dei progetti, sono esposti i risultati della gestione del personale con riferimento agli obiettivi prefissati dagli atti di programmazione."

Il documento è prodotto in sede di presentazione al Consiglio Provinciale del disegno di legge di approvazione del rendiconto generale.

2.3.3 Confronto rendiconto/preventivo per la spesa del personale.

I prospetti relativi alla spesa del personale redatti ai sensi dell'art. 78 bis della legge di contabilità, allegati rispettivamente al bilancio preventivo e al rendiconto, seguono una tecnica espositiva parzialmente difforme, che potrebbe essere almeno contenuta onde consentire un più diretto riscontro. La spesa per il personale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari non è direttamente esposta nel rendiconto: essa è compresa nelle risorse trasferite all'Azienda. Tenendo conto di ciò, i rapporti possibili tra previsioni iniziali, stanziamenti definitivi e pagamenti complessivi sono esposti nella seguente tabella.

	Previsioni iniziali (a)	Stanziamenti definitivi (b)	Var. % b/a	(milioni di euro) Pagamenti complessivi (c)
Personale Provincia in servizio	213	240	+13%	235
Personale delle scuole a carattere statale	276	278	+1%	271

2.4 Il patto di stabilità interno.

Anche la PAT è impegnata a concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'U.E. con il patto di stabilità e di crescita, seguendo però metodologie diverse rispetto alle regioni ordinarie. L'art. 1, comma 4, del d.l. 18 settembre 2001, n. 347 convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 2001, n. 405, ha stabilito le modalità con cui le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano concorrono agli obiettivi di finanza pubblica, per il triennio 2002-2004. La disposizione ha previsto che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome concordino

con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti per gli esercizi 2002, 2003 e 2004. L'intesa raggiunta è esposta nella nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze di data 22 aprile 2002 n. 44.550. In particolare per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica veniva concordata, per le spese correnti, una percentuale di crescita fra l'anno 2000 e l'anno 2002 del 4,5% per i pagamenti e dell'8,0% degli impegni, mentre a seguito della programmazione mensile dei flussi di cassa era stabilito un prelievo dal conto ordinario presso la Tesoreria Centrale dello Stato di 2.685,91 milioni di euro.

Il raffronto delle previsioni e del consuntivo evidenzia che la Provincia ha prelevato 2.600,30 milioni, determinando un margine positivo di 85,61 milioni di euro, che attesta il rispetto del patto di stabilità. In relazione ai pagamenti e agli impegni di parte corrente la situazione è riassunta nelle tabelle allegate. In particolare nella tabella viene evidenziato il rispetto del limite dei pagamenti correnti. Il loro ammontare è pari a 1.270 milioni di euro a fronte dei 1.273 milioni risultanti dall'intesa, registrando un margine positivo di 3 milioni di euro. Diverso è invece il risultato relativo agli impegni. Per le voci incluse nel patto la Provincia ha impegnato 1.360 milioni di euro con un eccedenza di 43 milioni di euro rispetto a quanto concordato (+ 3,1% sul 2001). Il consuntivo segna infatti un incremento del 6,5%, facendo registrare un'elevazione della spesa di circa il 3,3%. L'eccedenza più rilevante, pari a +20 milioni di euro è stata registrata nella voce stipendi e retribuzioni al personale. La spesa relativa al personale insegnante e alla relativa contrattazione collettiva provinciale si è elevata (+13 milioni di euro). La maggior spesa relativa al personale provinciale è stata di + 7 milioni di euro⁷. 17 milioni di euro sono dovuti agli interventi assistenziali, alle spese per l'esercizio di funzioni delegate dalla Regione, all'attuazione di progetti finanziati dallo Stato nonché all'applicazione della normativa statale in materia di erogazione degli assegni per il nucleo familiare e di maternità, al potenziamento dei servizi socio-assistenziali (a favore degli anziani, assistenza domiciliare). Anche alcuni trasferimenti correnti hanno inciso sull'eccedenza, con un peso di +7 milioni di euro (accordo di programma con l'Università in materia di formazione, 4 milioni; finanziamento delle aziende di promozione turistica a seguito della soppressione dall'1 gennaio 2001 dell'imposta di soggiorno, sostituita da un maggior finanziamento provinciale, 3 milioni).

⁷ Per il personale le singole voci di maggiori spese hanno riguardato: il trasferimento nei ruoli della Provincia di 133 assistenti educatori (3 milioni); l'assunzione di 40 tra ingegneri e geometri (1,1 milioni); la nomina di 50 direttori amministrativi a completamento dell'organico (1,3 milioni); l'immissione in ruolo di 167 docenti, l'assunzione di 741 supplenti, la ricostruzione di carriera per 982 docenti per complessivi 6,7 milioni; la corresponsione al personale della scuola dei miglioramenti contrattuali per 6,3 milioni.